

Accesso generalizzato e protezione dei dati personali: quale bilanciamento?

AVV. MIRIAM VIGGIANO

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DIPARTIMENTO REALTÀ PUBBLICHE



PRIMA DOMANDA

Trasparenza e
privacy:
un equilibrio


possibile ~~è~~

e

doveroso



PROBLEMA




SECONDA QUESTIONE

Il bilanciamento tra accesso
civico generalizzato ed esigenze
di protezione dei dati personali
alla luce del GDPR
(regolamento UE 2016/679)

cosa è cambiato qualcosa?

Valore aggiunto




ESEMPI

CASI SINGOLARI

CASI COMPLICATI

CASI RICORRENTI

CASI PIÙ ECLANTANTI





COME SI DECIDE

LE REGOLE

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere «**escluso**» oltre che «nei casi di segreto di Stato» anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. "eccezioni assolute").

“Escludere” l’accesso civico generalizzato significa respingerlo senza necessità di dover effettuare alcuna valutazione in ordine all’esistenza di altri interessi pubblici o di un pregiudizio concreto all’interessato nei casi previsti dall’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33/2013.

CASI DI ESCLUSIONE

LE REGOLE

l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy sancisce uno specifico **“divieto di diffusione” di relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici.**

**i predetti dati personali non possono essere
– in nessun caso –
acquisiti tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato**

definizione “dato sulla salute” contenuta nel RGPD, tutti **«i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute»** (art. 4, par. 1, n. 15)

cfr. anche par. 6.2. della Linee guida dell'ANAC. Provvedimenti del Garante n. 188 del 10/4/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944; n. 226 del 16/4/2018, ivi, doc. web n. 8983848).

CASI DI ESCLUSIONE

LE REGOLE

l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy sancisce uno specifico **“divieto di diffusione” di relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici.**

**i predetti dati personali non possono essere
– in nessun caso –
acquisiti tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato**

- parere 10 gennaio 2019, n. 2, doc. web n. 9084520
(cartella clinica e anamnesi paziente defunto)
- parere 7 febbraio 2019, n. 27, doc. web n. 9090308
(periodo di malattia chiesto da un insegnante con indicazione del luogo comunicato dalla stessa per l'effettuazione delle visite fiscali)
- Parere 16 aprile 2016, n. 226, doc. web n. 8983848
(documentazione concessione permesso sosta per disabili)

CASI DI ESCLUSIONE

LE REGOLE

ALTRI CASI ESCLUSIONE:

«casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]».

Es. ARCHIVI ANAGRAFICI, ARCHIVI DI STATO E ALTRI ARCHIVI DISCIPLINATI DAGLI ARTT. 122 SS. DEL D. LGS. n. 42/ 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio), LISTE ELETTORALI, ECC.

CASI DI ESCLUSIONE

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

LE REGOLE

BISOGNA SEGUIRE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO ANAC RECANTE

le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in fase di aggiornamento)

VALUTAZIONE CASO PER CASO

Primo elemento per capire se c'è un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali:

LE REGOLE

Bisogna considerare che i dati ed i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 – **divengono “pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7”**, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 33/2013).

VALUTAZIONE CASO PER CASO



La valutazione sul pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali
nell'accesso civico generalizzato (d. lgs. n. 33/2013)
È DIVERSA
dalla valutazione sulla riservatezza della persona richiesta invece nell'accesso
documentale (l. n. 241/1990)

VALUTAZIONE CASO PER CASO



L'amministrazione

deve analizzare l'esistenza di un pregiudizio per il soggetto controinteressato **non tanto** derivante dalla conoscenza dei propri dati personali da parte del soggetto richiedente l'accesso, **ma dalla conoscenza generalizzata e dalla pubblicità** dei propri dati e informazioni e dalla **possibilità** i dati personali forniti **siano riutilizzati** per ulteriori finalità (non conosciute e non conoscibili a priori né dall'interessato né dalla p.a.) anche da soggetti terzi diversi dal soggetto richiedente l'accesso che non incontra limite alla successiva comunicazione e diffusione.

VALUTAZIONE CASO PER CASO



i documenti forniti tramite l. 241/1990
possono essere utilizzati per i motivi indicati nell'istanza,
e il richiedente non può renderli "pubblici" o "riutilizzarli".
Rimane quindi un certo grado di riservatezza (per questo è
possibile fornire dati e informazioni personali ai sensi della l. n.
241/1990 non ostensibili con l'accesso civico generalizzato
(es.: in alcuni casi anche dati sulla salute)

Con l'accesso civico, **INVECE**, dati, informazioni o
documenti forniti dalla p.a. divengono pubblici
(sebbene il loro ulteriore trattamento va in ogni caso effettuato nel
rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali e del principio di finalità)


VALUTAZIONE CASO PER CASO



ALTRI STRUMENTI



Obbligo coinvolgimento controinteressato
(art. 5, comma 5, d. lgs. n. 33/2013)



Giurisprudenza del Garante



Obbligo richiesta parere al Garante (art. 5,
commi 7 e 8, d. lgs. n. 33/2013)

ALTRI STRUMENTI

I pareri sono tutti pubblicati sul sito web istituzionale del Garante in <https://www.gpdp.it/temi/accesso-civico>

I pareri sono tutti massimati sul sito web del Centro di competenza nazionale-FOIA del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in <http://www.foia.gov.it/pareri/>

Nelle **Relazioni annuali del Garante 2017, 2018, 2019**, in www.gpdp.it, doc. web nn. 9007915, 9109211, 9428236 c'è una specifica parte dedicata all'accesso civico, divisa per tematiche affrontate e risolte

Esame di casi problematici:

- Parere n. 458 del 2 novembre 2017, doc. web n. 7158911 (accesso al nome e alla matricola di medico Inps/rapporto fra d. lgs. n. 33/2013 e l.241/1990)
- Parere n. 114 del 2 luglio 2020, doc. web n. 9438264 (Registro di una cooperativa sociale relativo alle erogazioni e alle presenze riferiti a soggetti richiedenti asilo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato)
- Pareri n. 433 del 26 ottobre 2017,, doc. web n. 7156158 e n. 246 del 24 maggio 2017, doc. web n. 6495600)(elaborati compiti scritti concorsi pubblici)

CASISITICA

Dati di dipendenti:

- i fogli presenza dei dipendenti, i giorni e le ore di lavoro oppure le mansioni svolte (parere 14 marzo 2019, n. 60, doc. web n. 9102014; parere 10 ottobre 2019, n. 185, doc. web n. 9198091);
- le date di assunzione e cessazione dell'incarico di un dipendente ministeriale (parere 10 ottobre 2019, n. 186, doc. web n. 9198098);
- l'ostensione di tutte le contestazioni disciplinari e dei provvedimenti a esse conseguenti emesse, nei cinque anni anteriori alla richiesta, da un'azienda partecipata da un comune (parere 16 agosto 2019, n. 161, doc. web n. 9161714);
- il nulla osta e il parere tecnico relativo alla mobilità di un dipendente (parere 19 marzo 2019, n. 63, doc. web n. 9114118);
- i documenti di carattere prodromico e funzionale all'approvazione di graduatoria per la progressione economica orizzontale del personale amministrativo dipendente di un'agenzia regionale (parere 28 febbraio 2019, n. 48, doc. web n. 9103079);
- i documenti inerenti alla liquidazione della produttività strategica di un ex dipendente (parere 7 marzo 2019, n. 54, doc. web n. 9102429; parere 7 febbraio 2019, n. 28, doc. web n. 9086500).
- i dati "relativi alla spendita delle procure e alla partecipazione alle udienze nei tre gradi di giudizio, per il 2017 e 2018" di tutti gli avvocati che hanno ricevuto la procura alle liti dell'Inps (parere 19 marzo 2019, n. 62, doc. web n. 9115506);
- numero complessivo dei buoni pasto (parere 17 agosto 2020, n. 152, doc. web n. 9477809)

CASISITICA

Alcuni recenti esempi in cui non c'è prevalenza protezione dati personali:

- Dati persone giuridiche (parere 29 maggio 2019, n. 122, doc. web n. 9128783; parere 21 febbraio 2019, n. 47, doc. web n. 9103063)
- Accesso civico a copia dei provvedimenti adottati nei confronti di alcuni amministratori locali per ottenere il recupero delle somme da restituire in virtù della rideterminazione di indennità di carica (parere 26 giugno 2019, n. 145, doc. web n. 9126414)

CONSIGLI PER RPCT, DPO, P.A.



Conclusioni



PRIVACY E TRASPARENZA NON SONO
NECESSARIAMENTE ANTITETICI

È POSSIBILE FARE UN'OTTIMA TRASPARENZA
SENZA VIOLARE LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

È POSSIBILE SALVAGUARDARE LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI SENZA MORTIFICARE LA
TRASPARENZA

Conclusioni



LA SFIDA?

UN PO' DI SFORZO!

NON IL CONTRASTO, MA L'INTEGRAZIONE!

FINE

